

N. TAR	2012 - 063
N. PROTOCOLLO	101450 del 24.8.2012
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento (UE) n. 771/2012 che sottopone a registrazione le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 229 del 24.8.2012 sulla quale è pubblicato il regolamento (UE) n.771/2012 della Commissione concernente la registrazione in oggetto.

A tal riguardo si evidenzia - pertanto - che, a decorrere dal 25 agosto 2012,

- ❖ ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping, le importazioni nell'Unione di *bioetanolo, talvolta denominato «etanolo combustibile», ossia alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), denaturato o non denaturato, esclusi i prodotti con un tenore di acqua superiore a 0,3 % (m/m) misurato secondo la norma EN 15376, nonché alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) contenuto in miscele di benzina con un tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v), attualmente classificabile ai codici NC ex 2207 1000, ex 2207 2000, ex 2208 9099, ex 2710 1211, ex 2710 1215, ex 2710 1221, ex 2710 1225, ex 2710 1231, ex 2710 1241, ex 2710 1245, ex 2710 1249, ex 2710 1251, ex 2710 1259, ex 2710 1270, ex 2710 1290, ex 3814 0010, ex 3814 0090, ex 3820 0000 ed ex 3824 9097 e originario degli Stati Uniti d'America, devono essere sottoposte a registrazione per nove mesi, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009.*
- ❖ il dichiarante è tenuto a indicare nella dichiarazione doganale la percentuale in miscela, espressa in peso, del tenore totale di alcole etilico derivato da prodotti agricoli (quali elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) (tenore di bioetanolo).

Si raccomanda che la registrazione in parola venga effettuata tenendo conto degli elementi utili a garantire l'individuazione ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti, così come indicato con nota prot.n.120 dell' 11.1.2005 (Tar 2/2005) richiamata da ultimo con la nota della DCGT prot. n. 38392-RU del 31/3/2011, e si prega di informare gli uffici interessati per l'adozione delle idonee misure.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento (UE) n.771/2012 – allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio  
f.to Dott.ssa Paola Paliano  
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93"

